



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi*

Ufficio per l'analisi dei processi e la comunicazione

**Relazione sul monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del MEF**

(art. 1 comma 28 - L. 190/2012)

Anno 2019

Come è noto, l'art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», prevede che le amministrazioni provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e che i risultati del monitoraggio siano consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli adempimenti connessi alla legge n. 241 del 1990, ha emanato i regolamenti di cui al d.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147 e al d.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109, concernenti, rispettivamente, l'individuazione dei procedimenti con termini non superiori a 90 giorni e superiori a 90 giorni, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza di questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dall'articolo 7 della legge n. 69/2009.

Inoltre, con il successivo DM del 13 giugno 2012 si è proceduto all'individuazione dei soggetti titolari del potere di emanare il provvedimento amministrativo in sostituzione delle strutture competenti rimaste inerti (così come previsto all'art.2, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, della legge n. 241 del 1990, introdotti dall'articolo 1 del decreto - legge 9/2/2012 n. 5).

Al fine di effettuare il monitoraggio periodico del rispetto dei termini procedurali previsto dalle disposizioni legislative in oggetto, con riferimento all'anno 2019 sono state effettuate due rilevazioni (con riferimento al primo e al secondo semestre), che hanno coinvolto tutte le strutture dipartimentali del Ministero.

In particolare, come per i precedenti monitoraggi, è stato chiesto alle diverse strutture del Ministero di segnalare:

- a) gli eventuali casi di frequente violazione del termine di conclusione dei procedimenti;
- b) le eventuali richieste di intervento in virtù dei poteri sostitutivi;
- c) le eventuali criticità di tipo normativo, organizzativo o di altra natura che non consentono con frequenza il rispetto dei termini;
- d) gli interventi ritenuti necessari e quelli eventualmente pianificati per eliminare le criticità.

Nella presente relazione sono riportati gli esiti delle rilevazioni condotte con riferimento all'anno 2019, nonché i riscontri forniti dalle strutture dipartimentali coinvolte nel monitoraggio.

1. Questioni di carattere generale: i tempi di pagamento delle fatture

Proseguendo il percorso già avviato negli anni precedenti, anche nel 2019 il Ministero ha rafforzato gli sforzi tesi a favorire una progressiva riduzione dei tempi di pagamento delle fatture.

1.1 L'Indicatore di tempestività dei pagamenti nel MEF

Come è noto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 33 del 2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un indicatore denominato "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". Inoltre, a partire dal 2015, le pubbliche amministrazioni pubblicano anche un "Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" che è aggiornato e pubblicato con cadenza trimestrale.

I suddetti indicatori di tempestività dei pagamenti sono costruiti in accordo con quanto previsto dal d.P.C.M. 22 settembre 2014 recante "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e

consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

Il citato d.P.C.M, all'articolo 9, ha definito, con effetto dal 2015, nuove modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti: la base di calcolo dell'indicatore è costruita includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” richiamata dalla normativa, fornendo in tal modo un parametro oggettivo relativamente ai tempi medi di pagamento per le spese di acquisto di beni, servizi e forniture¹.

In particolare, l'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP) è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indicatore trimestrale e quello annuale nonché i relativi aggiornamenti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sono regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, nella apposita sezione all'interno di “Amministrazione Trasparente”².

¹ Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014: «3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per: a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria; d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192; e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 5. Sono esclusi dal calcolo, i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.»

² L'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato e regolarmente aggiornato sul sito del Ministero nell'apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, al seguente percorso: Pagamenti dell'amministrazione-Indicatore di tempestività dei pagamenti.

http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/pagamenti/ind_temp/index.html


1.2 I valori dell'ITP registrati nel 2019 e l'ammontare complessivo dei debiti

Come si evince dai dati pubblicati nell'area "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale nel 2019 si registra un valore dell'indicatore che per la prima volta risulta essere prossimo allo zero.

L'evoluzione nel corso degli anni del valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti del Ministero è la seguente:

ANNO DI RIFERIMENTO	TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (IN GIORNI)
2015	22,79
2016	6,73
2017	7,37
2018	11,44
2019	0,50

Il grafico seguente evidenzia il trend positivo della riduzione dei tempi medi di pagamento registrata dal 2015 al 2019.



2. Le criticità riscontrate nelle strutture del MEF

Con riferimento all'anno 2019, si rappresenta di seguito quanto emerso nel corso delle rilevazioni presso le strutture dipartimentali in cui si articola il Ministero.

Il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento delle Finanze, analogamente a quanto comunicato nei monitoraggi svolti negli anni precedenti, non hanno segnalato criticità di rilievo relativamente al rispetto dei termini procedurali, in quanto, nel periodo considerato, non sono stati rilevati casi di frequente violazione del termine di conclusione dei procedimenti, non sono state effettuate richieste di intervento in virtù dei poteri sostitutivi, né si sono riscontrate criticità di tipo normativo, organizzativo o di altra natura che abbiano impedito con frequenza il rispetto degli stessi termini.

Con riguardo al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) si forniscono di seguito aggiornamenti con riferimento ad alcune criticità emerse nei precedenti monitoraggi.

Come è noto, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) svolge le attività strumentali e di supporto a tutte le altre strutture del Ministero ed eroga, inoltre, alcuni servizi rivolti ad altre amministrazioni nonché ad utenti esterni.

In sintesi, il DAG ha le seguenti competenze specifiche: amministrazione generale; spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero; servizi logistici e servizi comuni del Ministero; elaborazione degli indirizzi generali e gestione del personale del Ministero; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato; gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; comunicazione istituzionale del Ministero; servizi del Tesoro, ivi inclusi la definizione delle modalità operative in materia di pensioni di guerra e il pagamento delle riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici, per irragionevole durata dei processi e sentenze della CEDU.

Nell'ambito del DAG non sono state segnalate criticità dalla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (DRIALAG), dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DSII), dalla Direzione del Personale (DP) e dalla Direzione della Comunicazione istituzionale (DCI).

Con riferimento alla Direzione dei servizi erogati alle Amministrazione e ai terzi (ex Direzione dei servizi del Tesoro), struttura che eroga il maggior numero di servizi verso l'esterno, nel corso delle rilevazioni è emerso quanto segue.

Per i procedimenti “Spese per liti ed arbitraggi - Settore spese varie” e “Riparazioni ingiusta detenzione ed errore giudiziario (artt. 314 e 315 del codice di procedura penale)” di competenza dell'Ufficio IX, si confermano almeno in parte alcune delle criticità già segnalate nelle precedenti relazioni, dovute principalmente all'elevato volume di attività che interessa l'Ufficio in questione e ai ritardi riconducibili anche ad altre strutture della Pubblica Amministrazione. Ulteriori criticità che incidono sui tempi di lavorazione sono imputabili alla obsolescenza di alcuni servizi informatici a supporto dell'Ufficio e all'impossibilità di accedere a banche dati sia interne al Ministero (Dipartimento delle Finanze), che esterne (Agenzie fiscali, Ministero Interno, Ministero Giustizia, Avvocatura). Nonostante quanto sopra esposto si evidenzia, tuttavia, che a seguito di iniziative di riorganizzazione assunte nell'ambito dell'Ufficio, nonché di revisione di alcuni processi, i tempi medi dei pagamenti relativi alle spese legali hanno registrato un netto miglioramento rispetto all'anno precedente, così come quelli relativi alle ingiuste detenzioni.

Permangono invece criticità in altre tipologie di pagamenti rientranti nell'area delle spese varie, in particolare per quelle relative al gratuito patrocinio e al risarcimento del danno a vario titolo. A tal fine, nel corso dell'anno di riferimento è proseguito lo sforzo da parte dell'Amministrazione teso a incrementare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'Ufficio.

Con riguardo alle attività di competenza dell'Ufficio X della Direzione dei servizi del Tesoro, in relazione al “Pagamento di decreti e sentenze in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)”, nel 2019 si è assistito ad un più celere pagamento dei decreti, anche a seguito delle innovazioni normative introdotte dall'art. 1, commi 777 – 779 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e alle soluzioni organizzative individuate nell'ambito dello stesso Ufficio.

In particolare, con il citato intervento normativo, il procedimento di pagamento dei decreti è stato ulteriormente semplificato e razionalizzato, prevedendo la necessaria acquisizione della preventiva documentazione che, qualora completa e regolare, comporta il celere pagamento da parte dell'Amministrazione, con conseguente riduzione delle azioni esecutive successive. Si segnala inoltre che, per ridurre ulteriormente i tempi di pagamento, anche per l'anno 2019

l'Ufficio competente si è avvalso di ulteriori ore lavorative di risorse umane nell'ambito della collaborazione tra Uffici del Dipartimento.

Infine, si rappresenta che nessuna struttura del Ministero ha segnalato il ricorso ai soggetti con poteri sostitutivi, di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2012.